CAMERA DEI DEPUTATI N. 3574

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore FILETTI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 luglio 1982 (Stampato n. 886)

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 luglio 1982

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'estinzione del reato o della pena per esso inflitta a seguito di provvedimento di clemenza comporta la rinunzia dell'erario alle relative spese di giustizia.

Sono irripetibili in ogni caso le spese di giustizia penale non superiori per ciascun procedimento a lire 15.000.

L'ammontare massimo delle spese, che a norma del comma precedente sono irripetibili, sarà per gli anni successivi al 1982 stabilito dal Ministro di grazia e giustizia, previo concerto col Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ART. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente esplicano i loro effetti anche per le pene ed i reati estinti od estinguibili in dipendenza di provvedimenti di clemenza già emanati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.